ADDENDUM ALLA RELAZIONE D'UDIENZA

La Commissione è stata invitata dalla Corte a rispondere per iscritto ai quesiti seguenti:

1) La Commissione chiede alla Corte di dichiarare l'inadempimento del Regno del Belgio in quanto il divieto di scarico nella regione vallona riguarda i rifiuti provenienti dagli altri Stati membri nonché dalle altre regioni belghe. La Commissione è pregata di chiarire la sua posizione relativamente a questo punto.

2) Il Regno del Belgio assume che dopo la modifica apportata al decreto 19 marzo 1987 col decreto 23 luglio 1987 (*Moniteur belga* del 29.9.1987) la parte iniziale dell'art. 1, primo comma, è formulata come segue: « È vietato ammassare, depositare o scaricare rifiuti provenienti da uno Stato straniero nei magazzini, depositi e scarichi di rifiuti soggetti ad autorizzazione, in forza del decreto 5 luglio 1985 relativo ai rifiuti (...) ».

La Commissione è pregata di prendere posizione sull'importanza che potrebbe assumere questa modifica quanto alla delimitazione dell'oggetto della lite.

La Commissione ha risposto come segue:

« *Primo quesito*

La Commissione ritiene che occorra rispondere alla luce di ciascuna disposizione di diritto comunitario in causa.

a) La direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE

1. La Commissione ritiene che il *solo* fatto che " è vietato ammassare, ecc., rifiuti provenienti da uno Stato straniero nei magazzini, ecc. " (art. 1 del decreto dell'esecutivo regionale vallone 19 marzo 1987) nella regione vallona costituisca un inadempimento agli obblighi che incombono al Regno del Belgio in forza di tale direttiva.

Questa ha ad oggetto di promuovere la prevenzione, il riciclo e la trasformazione dei rifiuti (art. 3, n. 1) pur non ostacolando gli scambi intracomunitari o non alterando le condizioni di concorrenza (sesto 'considerando'). Un divieto del genere ostacola in modo chiaro gli scambi intracomunitari ed altera le condizioni di concorrenza. La Commissione ritiene che il semplice fatto che tale divieto sia sancito *a livello regionale e non a livello nazionale* non pregiudichi la sua valutazione quanto all'inadempimento (v. in prosieguo, punto 7).

2. Il divieto contenuto nell'art. 1 del succitato decreto, combinato col divieto, che figura all'art. 3 dello stesso decreto, di ammassare, ecc., rifiuti provenienti dalle altre regioni belghe costituisce pure un inadempimento della direttiva 75/442/CEE per i motivi esposti brevemente al punto 1 di cui sopra. Infatti, il divieto contenuto nell'art. 3 dev'essere inteso alla luce dell'art. 5 del decreto che dispone che " se il rifiuto è il risultato di un processo in cui sono intervenuti due o più Stati o regioni, si reputa che esso provenga dallo Stato o dalla regione in

cui ha avuto luogo l'ultima trasformazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tal fine" (secondo comma). Ciò ha come risultato di vietare lo scarico nella regione vallona di un rifiuto di origine straniera che abbia subito una trasformazione sostanziale, economicamente giustificata (ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del decreto), in un'altra regione belga.

3. Per contro, se il divieto contenuto nell'art. 3 esistesse *senza* il divieto di ammassare, ecc., nella regione vallona rifiuti provenienti dagli altri Stati membri, la Commissione riterrebbe che questo divieto puramente *interregionale* non sia in contrasto con la direttiva 75/442/CEE. In tal caso, i rifiuti provenienti dagli altri Stati membri potrebbero essere scaricati nella regione vallona senza ostacoli. Questa direttiva mira solo a preservare gli scambi tra gli Stati membri pur garantendo un razionale smaltimento dei rifiuti.

b) La direttiva 84/631/CEE

4. Per il solo divieto contenuto nell'art. 1 del succitato decreto, la Commissione ritiene che esso costituisca un inadempimento degli obblighi che incombono al Regno del Belgio in forza della direttiva 84/631/CEE. Tale direttiva mira ad istituire un sistema comunitario di sorveglianza e di controllo degli spostamenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi evitando disparità tra disposizioni nazionali che alterano la concorrenza e che hanno un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune (quarto 'considerando'). La direttiva presuppone anche che "gli spostamenti di rifiuti tra gli Stati membri (...) possono essere necessari per smaltire i rifiuti nelle migliori condizioni" (terzo 'considerando'). Come è detto al punto 1 di cui sopra, il semplice fatto che si tratti solo di un divieto a livello regionale e non a livello nazionale non pregiudica la valutazione fatta dalla Commissione.

5. Quanto al divieto contenuto nell'art. 1 del decreto, *combinato* con il divieto contenuto nell'art. 3, lo stesso ragionamento di quello sostenuto al punto 2 si applica mutatis mutandis alla direttiva 84/631/CEE.

6. Quanto al divieto contenuto nell'art. 3 del decreto esaminato da solo come se il divieto contenuto nell'art. 1 non esistesse, la Commissione ritiene che la direttiva 84/631/CEE non si applichi ad un divieto puramente interregionale, se ed in quanto i rifiuti provenienti da un altro Stato membro possono essere depositati senza impedimenti in Vallonia.

c) L'art. 30 CEE

7. La Commissione ritiene che un divieto di scarico nella regione vallona dei rifiuti provenienti da altri Stati membri, così come figura all'art. 1 del decreto, costituisca una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa vietata dall'art. 30 del Trattato CEE. Il fatto che si tratti di un divieto sancito a solo livello regionale e non a livello nazionale non inficia questa conclusione. Essa trova conforto nella sentenza della Corte 20 marzo 1990, causa C-21/88, Du Pont de Nemours/Italia Racc. pag. I-889). In questa causa, la Corte ha concluso che l'art. 30 osta ad una normativa che produca i suoi effetti solo a beneficio di imprese situate in una determinata regione. La Commissione ritiene che non occorra distinguere tra una regolamentazione nazionale che produca effetti puramente regionali

ed una regolamentazione regionale dagli stessi effetti.

8. Il divieto contenuto nell'art. 3 del decreto rafforza il divieto contenuto al suo art. 1, nel senso indicato al punto 2 di cui sopra. Il fatto che i due divieti presi insieme non sembrino, *a priori,* distinguere tra rifiuti provenienti da altre regioni belghe e quelli provenienti dagli altri Stati membri non è tale da far esulare la misura in causa dal divieto di cui all'art. 30 (della sentenza 20 marzo 1990, punto 13 della motivazione, già citata). In realtà, il decreto in questione prevede all'art. 3, terzo comma, la possibilità per le sole regioni belghe di stipulare accordi con la regione vallona al fine di organizzare il deposito e lo scarico di rifiuti provenienti da tali regioni in Vallonia.

9. Per contro, la Commissione ritiene che se il divieto di cui all'art. 3 del decreto fosse da solo in causa, tale divieto puramente interregionale non sarebbe in contrasto con l'art. 30 CEE. Ciò vale solo se ed in quanto non esiste alcun ostacolo agli scambi di rifiuti tra gli Stati membri e la regione vallona.

10. Tuttavia, va rilevato che il divieto di cui all'art. 3 del decreto preso isolatamente non è in questione nella presente causa. Sono in questione i divieti di cui all'art. 1 del decreto preso isolatamente o il divieto di cui all'art. 1 combinato con quello di cui all'art. 3.

Secondo quesito

La Corte chiede alla Commissione di prendere posizione sull'importanza che potrebbe assumere la modifica del testo dell'art. 1, primo comma, del decreto 19 marzo 1987, apportata dal decreto 23 luglio 1987, sulla delimitazione dell'oggetto della lite.

11. L'art. 1 del decreto 19 marzo 1987, prima della sua modifica era formulato come segue:

" È vietato ammassare, depositare o scaricare, far ammassare o far scaricare rifiuti provenienti da uno Stato straniero nei depositi *contemplati dal regolamento generale per la protezione del lavoro, titolo I, capitolo II, lista A, n. 140 ter, 1, e lista B, n. 7, nonché dal regio decreto 9 febbraio 1976, relativo al regolamento generale sui rifiuti tossici, art. 4, fatta eccezione per i depositi attigui ad un impianto di distruzione, di neutralizzazione e di smaltimento dei rifiuti tossici.*"

L'art. 130 del decreto 23 luglio 1987 ha modificato il testo del succitato articolo come segue:

" È vietato ammassare, depositare o scaricare, far ammassare, far depositare o far scaricare rifiuti provenienti da uno Stato straniero nei magazzini, *depositi e di scarichi di rifiuti soggetti ad autorizzazione, in forza del decreto 5 luglio 1985 relativo ai rifiuti o della legge 22 luglio 1974 sui rifiuti tossici, ad eccezione dei depositi attigui ad un impianto di distruzione, di neutralizzazione o di smaltimento dei rifiuti tossici*".

12. La Commissione è del parere che tale cambiamento di testo non incida in modo pertinente sulla delimitazione dell'oggetto della lite.

13. Infatti, il divieto di ammassare, depositare, ecc. è sempre redatto negli stessi termini. Cambia solo la designazione dei depositi e degli scarichi contemplati da tale articolo nel quale è vietato di scaricare, ecc. i rifiuti stranieri. L'art. 18 del decreto del Consiglio regionale vallone 5 luglio 1975 relativo ai rifiuti dispone che " è vietato impiantare ed esercire uno scarico diverso da uno scarico controllato (...) ". L'art. 19 dispone che " l'impianto e l'esercizio di uno scarico controllato, di un deposito o di un impianto di trattamento di rifiuti sono soggetti ad autorizzazione (...) "; l'effetto di tali disposizioni rimane lo stesso: è vietato scaricare nella regione vallona rifiuti provenienti da un altro Stato membro, indipendentemente dal regime giuridico e dalla qualifica dei depositi contemplati ».

Il *governo belga* è stato invitato dalla Corte a rispondere per iscritto al seguente quesito:

Il Regno del Belgio assume che dopo la modifica apportata al decreto 19 marzo 1987 con il decreto 23 luglio 1987 (*Moniteur belga* del 29.9.1987) la parte iniziale del suo art. 1, primo comma, è formulata come segue: « È vietato ammassare, depositare o scaricare rifiuti provenienti da uno Stato straniero nei magazzini, depositi e scarichi di rifiuti soggetti ad autorizzazione, in forza del decreto 5 luglio 1985 relativo ai rifiuti (...) ».

Il governo belga è pregato di prendere posizione sull'importanza che potrebbe assumere tale modifica quanto alla delimitazione dell'oggetto della lite.

Il governo belga ha risposto come segue:

« Il testo esatto della modifica del decreto 19 marzo 1987, istituito con l'art. 130 del decreto 23 luglio 1987 è il seguente:

" È vietato ammassare, depositare o scaricare, far ammassare, far depositare o far scaricare rifiuti provenienti da uno Stato straniero nei magazzini, depositi e scarichi di rifiuti soggetti ad autorizzazione, in forza del decreto 5 luglio 1985, relativo ai rifiuti o della legge 22 luglio 1974 sui rifiuti tossici, di neutralizzazione e di smaltimento dei rifiuti tossici " (la citazione nel controricorso è errata).

Quanto al merito, tale modifica non cambia niente

La ragione per la quale una modifica è stata introdotta è che il riferimento alla base legale era errato. Nel vecchio testo, il regolamento generale per la protezione del lavoro nonché il regio decreto 9 febbraio 1976, relativo al regolamento generale sui rifiuti tossici erano il riferimento, mentre il nuovo testo si richiama al decreto 5 luglio 1985 relativo ai rifiuti o alla legge 22 luglio 1974 sui rifiuti tossici.

Quindi, il governo belga è del parere che questa modifica è irrilevante quanto alla delimitazione dell'oggetto della lite ».

C. N. Kakouris
giudice relatore